

PROVINCIA DI PISTOIA  
PROVINCIA DI PRATO  
UNIONE DEI COMUNI VAL DI BISENZIO  
COMUNE DI AGLIANA  
COMUNE DI BUGGIANO  
COMUNE DI CANTAGALLO  
COMUNE DI CHIESINA UZZANESE  
COMUNE DI LAMPORECCHIO  
COMUNE DI LARCIANO  
COMUNE DI MARLIANA  
COMUNE DI MASSA E COZZILE  
COMUNE DI MONSUMMANO TERME  
COMUNE DI MONTALE  
COMUNE DI PESCIA  
COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE  
COMUNE DI PONTE BUGGIANESE  
COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE  
COMUNE DI UZZANO  
COMUNE DI VAIANO  
COMUNE DI VERNIO

---

## **LOTTO 2**

Capitolato speciale di polizza dell'assicurazione  
**ALL RISKS BENI IMMOBILI E MOBILI**

Decorrenza ore 24.00 del 31.12.2022

Scadenza ore 24.00 del 31.12.2026

## SOMMARIO

DEFINIZIONI.....	5
DESCRIZIONE DEL RISCHIO.....	8
SEZIONE 1 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE.....	10
Art. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede.....	10
Art. 1.2 - Decorrenza della garanzia e pagamento del premio.....	10
Art. 1.3 - Regolazione/Aggiornamento del premio.....	10
Art. 1.4 - Recesso in caso di sinistro .....	11
Art. 1.5 - Durata del contratto - Rescindibilità.....	11
Art.1.6 - Modifiche dell'assicurazione .....	11
Art. 1.7 - Rinvio alle norme di legge.....	11
Art. 1.8 - Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio.....	12
Art. 1.9 - Altre assicurazioni.....	12
Art. 1.10 - Interpretazione del contratto.....	12
Art. 1.11 - Oneri fiscali.....	12
Art. 1.12 - Foro competente.....	12
Art. 1.13 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società.....	13
Art. 1.14 - Coassicurazione e delega .....	13
Art. 1.15 - Clausola Broker.....	13
Art. 1.16 - Obblighi della Società relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.....	14
Art. 1.17 - Trattamento dei dati.....	14
Art. 1.18 - Clausola di raccordo (valido solo in caso di emissione di due contratti separati per le partite Beni immobili e Fabbricati di interesse storico o artistico).....	14
SEZIONE 2 – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE ALL RISKS.....	15
Art. 2.1 - Oggetto della copertura.....	15
Art. 2.2 - Esclusioni.....	18
Art. 2.3 - Beni esclusi dall'assicurazione.....	19
Art. 2.4 - Delimitazioni di garanzia.....	19
Art. 2.5 - Titolarità dei diritti nascenti della polizza.....	23
Art. 2.6 - Ispezione delle cose assicurate.....	23
Art. 2.7 - Obblighi in caso di sinistro.....	23
Art. 2.8 - Esagerazione dolosa del danno.....	23
Art. 2.9 - Procedura per la valutazione del danno.....	23
Art. 2.10 - Mandato dei periti.....	24
Art. 2.11 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno.....	24
Art. 2.12 - Limite massimo dell'indennizzo.....	25
Art. 2.13 - Pagamento dell'indennizzo.....	25
SEZIONE 3 – NORME INTEGRATIVE.....	25
Art. 3.1 - Modifiche e trasformazioni.....	25
Art. 3.2 - Diminuzione dei valori assicurati.....	25
Art. 3.3 - Rinuncia al diritto di surrogazione.....	25
Art. 3.4 - Guasti fatti da autorità, assicurato o terzi.....	25
Art. 3.5 - Anticipo indennizzi.....	25
Art. 3.6 - Opere di fondazione.....	26
Art. 3.7 - Valore a nuovo (assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo).....	26
Art. 3.8 - Cose particolari.....	27
Art. 3.9 - Indennizzo separato per ciascuna partita.....	27
Art. 3.10 - Compensazione tra partite.....	28
Art. 3.11 - Recuperi.....	28
Art. 3.12 - Spese di collaudo.....	28
Art. 3.13 - Coppie o serie.....	28
Art. 3.14 - Ricostruzione speciale.....	28
Art. 3.15 - Rottura di vetri e cristalli.....	28
Art. 3.16 - Maggiori costi.....	29
Art. 3.17 - Danni Indiretti – Indennità Aggiuntiva.....	29
Art. 3.18 - Merci in refrigerazione.....	29
Art. 3.19 - Differenziale storico-artistico.....	29
Art. 3.20 - Guasti accidentali a macchinari e apparecchiature elettroniche .....	30
Art. 3.21 - Maggiori costi relativamente ad apparecchiature elettroniche.....	30
Art. 3.22 - Impianti ed apparecchi installati su autoveicoli.....	30
Art. 3.23 - Determinazione del danno per apparecchiature elettroniche - Valore assicurabile.....	31

Art. 3.24 - Assicurazione parziale - Deroga alla proporzionale.....	31
Art. 3.25 - Aggiornamento valori assicurati e introduzione nuovi beni - Leeway Clause.....	31
Art. 3.26 - Impiego beni al di fuori delle sedi del Contraente.....	32
Art. 3.27 - Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile .....	32
Art. 3.28 - Veicoli ricoverati in autorimessa.....	32
SEZIONE 4 - LIMITI, FRANCHIGIE E SCOPERTI.....	33

# NORME INTRODUTTIVE

(facenti parte integrante del normativo di ciascun singolo contratto)

## 1) EFFETTO E SCADENZA DELLE POLIZZE RIGUARDANTI I SINGOLI ENTI

Sublotto	ENTE Assicurato	Effetto dal	Scadenza al	Frazionamento premio
1	Provincia di Pistoia	31.12.2022	31.12.2026	annuale
2	Unione dei Comuni Val di Bisenzio	31.12.2022	31.12.2026	annuale
3	Provincia di Prato	31.12.2022	31.12.2026	annuale
4	Comune di Agliana	31.12.2022	31.12.2026	annuale
5	Comune di Buggiano	31.12.2022	31.12.2026	annuale
6	Comune di Cantagallo	31.12.2022	31.12.2026	annuale
7	Comune di Chiesina Uzzanese	31.12.2022	31.12.2026	annuale
8	Comune di Lamporecchio	31.12.2022	31.12.2026	annuale
9	Comune di Larciano	31.12.2022	31.12.2026	annuale
10	Comune di Marliana	31.12.2022	31.12.2026	annuale
11	Comune di Massa e Cozzile	31.12.2022	31.12.2026	annuale
12	Comune di Monsummano Terme	31.12.2022	31.12.2026	annuale
13	Comune di Montale	31.12.2022	31.12.2026	annuale
14	Comune di Pescia	31.12.2022	31.12.2026	annuale
15	Comune di Pieve a Nievole	31.12.2022	31.12.2026	annuale
16	Comune di Ponte Buggianese	31.12.2022	31.12.2026	annuale
17	Comune di Serravalle Pistoiese	31.12.2022	31.12.2026	annuale
18	Comune di Uzzano	31.12.2022	31.12.2026	annuale
19	Comune di Vaiano	31.12.2022	31.12.2026	annuale
20	Comune di Vernio	31.12.2022	31.12.2026	annuale

## 2) NOTA RIGUARDANTE L'EMISSIONE DELLA POLIZZA

La Società si impegna ad emettere un singolo contratto distinto per ciascun Contraente/Ente Assicurato, come da Schede di Polizza.

I massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti previsti alla sezione 4 MASSIMALI, SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI RISARCIMENTO si intendono quindi applicati a ciascun contratto.

Il corrispettivo per la prestazione contrattuale oggetto dell'appalto sarà pari a quanto dichiarato nell'offerta economica aggiudicataria e sarà a carico del Contraente/Ente Assicurato stesso.

Tale corrispettivo sarà e dovrà intendersi comprensivo della remunerazione per il servizio di brokeraggio assicurativo.

## 3) CLAUSOLA DI SOLIDARIETA'

Come sopra indicato, la Società provvederà ad emettere un singolo contratto distinto per ciascun Contraente/Ente Assicurato ma, essendo le polizze aggiudicate unitariamente nell'ambito del medesimo lotto di gara d'appalto, si precisa che i termini e le facoltà previste dagli Art. 1.5 (Durata del contratto - rescindibilità) e Art. 1.4 (Recesso in caso di sinistro) avranno valenza e potranno essere esercitate esclusivamente in via solidale da entrambe le parti.

## DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

**Assicurazione:** Il contratto di assicurazione.

**Contraente:** Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato sul frontespizio della presente polizza.

**Assicurato:** La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

**Società:** L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici.

**Polizza:** Il documento che prova l'assicurazione.

**Franchigia:** L'importo fisso del danno che rimane a carico dell'Assicurato.

**Scoperto:** La percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato.

**Periodo assicurativo annuo:** L'intera annualità assicurativa o il minor periodo di durata dell'assicurazione.

**Premio:** La somma dovuta dal Contraente alla Società.

**Rischio:** La probabilità che si verifichi il sinistro.

**Beni assicurati:** Le cose oggetto di copertura assicurativa; sono detti anche enti assicurati

**Sinistro / Danno:** Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

**Indennizzo:** La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

### **Danni diretti:**

I danni materiali e consequenziali che le cose assicurate subiscono per effetto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione.

**Danni Indiretti:** Sospensione di attività e qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

### **Beni immobili:**

Tutti i beni immobili ad eccezione dei "Fabbricati di interesse storico od artistico".

A titolo esemplificativo e non limitativo:

- le intere costruzioni edili - o porzioni di esse – complete o in corso di costruzione, manutenzione o ristrutturazione, compresi i relativi impianti fissi - idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenne in genere; impianti fotovoltaici-solari, cabine elettriche, centrali termiche, box, depositi/serbatoi di carburante e relative colonnine di distribuzione; impianti sportivi, strutture/coperture pressostatiche e tensostatiche; recinzioni, cancellate e mura, cortili e pavimentazioni, tettoie e altre pertinenze; affreschi e decorazioni, soffitti a cassettoni, mosaici, bassorilievi; tappezzerie, tinteggiature, parquets e moquettes (se ed in quanto facenti parte della proprietà del fabbricato); nonché fissi ed infissi, opere di fondazione o interrate;

- immobili aventi carattere storico monumentale non soggetti alla disciplina di cui al D.L. n. 42 del 22.01.2004.

Il tutto di proprietà del Contraente o in locazione e/o detenute a qualunque titolo dal Contraente medesimo, comunque costruiti e ovunque ubicati, adibiti a qualsiasi uso e destinazione inerente l'attività del Contraente, compresi i fabbricati di proprietà, in locazione e/o comodato, che questi abbia concesso in uso a terzi, indipendentemente dall'utilizzo cui vengono destinati.

#### **Fabbricati di interesse storico od artistico:**

I fabbricati di interesse storico od artistico soggetti alla disciplina di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004 esenti da imposte ai sensi della Legge 28.02.1983 n. 53.

Rimane invariato quanto già descritto nella definizione "Beni immobili" ad eccezione della dicitura:

- immobili aventi carattere storico monumentale non soggetti alla disciplina di cui al D.L. n. 42 del 22.01.2004.

#### **Beni mobili / Contenuto:**

Tutti i beni non rientranti nella definizione di "Beni immobili" e " Fabbricati di interesse storico od artistico ".

A titolo esemplificativo e non limitativo:

- mobilio, arredi in genere, macchine per ufficio, macchinari, cancelleria, materiale didattico, vestiario in genere e biancheria e quant'altro di simile e tutto quanto in genere di appartenenza ad uffici tecnici od amministrativi, a laboratori di ricerca, di prova e di esperienza, a dipendenze in genere, ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni e residenze;
- impianti ed attrezzature non al servizio di fabbricati;
- beni mobili storico artistici, come da definizione che segue;
- valori, come da definizione che segue;
- apparecchiature elettroniche, come da definizione che segue;
- mezzi di locomozione non iscritti al P.R.A. di proprietà dell'Assicurato;
- scorte e merci in genere, incluse derrate alimentari e materiali in genere e quant'altro anche se non espressamente menzionato necessari all'Assicurato per l'espletamento della propria attività; sono comprese le merci speciali e gli infiammabili;
- quant'altro - anche se qui non espressamente menzionato - utile o necessario per l'esercizio dell'attività del Contraente / Assicurato, nonché quant'altro non trovi una precisa collocazione nelle partite di polizza o la cui collocazione sia dubbia o controversa;
- beni e valori dei dipendenti;
- resta escluso quanto rientra nella definizione di beni immobili, fatta eccezione per tappezzerie, moquettes e parquets non facenti parte della proprietà del fabbricato.

Il tutto di proprietà del Contraente e/o dallo stesso detenuto o nella sua disponibilità, anche temporaneamente, a qualunque titolo, posto sottotetto di fabbricati ed anche in aree esterne o strutture pertinenti, anche presso terzi e/o dipendenti, od anche trasportato su veicoli.

#### **Beni mobili storico artistici:**

Per beni mobili storico artistici si intendono le cose mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico. A titolo esemplificativo ma non esaustivo: oggetti d'arte in genere, dipinti, quadri, arazzi, mosaici, sculture, statue, tappeti, mobili ed arredi, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche o filateliche, oggetti di antiquariato, strumenti musicali, reperti archeologici, abiti e costumi, utensili, patrimonio librario, materiale documentario e artistico, archivi e documenti, fotografie, libri, riviste, manoscritti, raccolte, manuali, codici e pergamene, oggetti in genere aventi valore artistico o storico, facenti parte di collezioni museali e non.

## **Valori**

Denaro, carte valori, titoli di credito in genere, valute italiane ed estere, metalli preziosi e/o rari anche per uso industriale, oggetti preziosi e simili, libretti di risparmio, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiarie, cedole e qualsiasi altro titolo nominativo od al portatore, polizze di carico, ricevute e fedeli di deposito, assegni, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, buoni pasto, ticket restaurant, buoni carburante, fondi spese a mani dei dipendenti, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni di denaro negoziabile e non, e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore.

## **Apparecchiature elettroniche:**

A titolo esemplificativo e non limitativo, per apparecchiature elettroniche si intendono apparecchi, macchine, sistemi od impianti elettronici:

- di elaborazione dati in genere e relative unità di gestione e periferiche, compresi supporti, accessori, conduttori esterni, componenti (a titolo esemplificativo e non limitativo: server, switch, routers, personal computer, monitor, videotermini, stampanti, modem, scanner, plotter, etc.) comprese reti di interconnessione, impianti ausiliari o di collegamento, impianti di condizionamento, UPS (gruppi di continuità);
- di rilevazione e controllo, di segnalazione e/o allarme (a titolo esemplificativo e non limitativo: telecontrollo, videosorveglianza, antintrusione, dispositivi marcatempo e rilevatori di ingresso/uscita, rilevatori di fumi, della qualità dell'aria, di fughe di gas), di controllo della sosta (parchimetri e similari), di rilevazione velocità (autovelox e similari) e di ricarica mezzi elettrici (stazioni e/o totem e/o colonnine di ricarica veicoli elettrici e biciclette/tricicli elettrici), compresi i relativi supporti dati e unità periferiche;
- per ufficio (a titolo esemplificativo e non limitativo: macchine per scrivere e da calcolo elettroniche, fotocopiatrici, affrancatrici, registratori di cassa, etc.);
- di comunicazione (a titolo esemplificativo e non limitativo: centrali, impianti e apparecchi telefonici fissi, telefax, segreterie telefoniche, risponditori, centrali e apparati radioricetrasmittenti, apparati interfonici, etc.);
- audiofonovisivi (es. televisori, lettori e registratori di supporti in genere, videoproiettori, videocamere, fotocamere, apparecchi e impianti per registrazione, apparecchi e impianti di amplificazione nonché, in genere, apparecchi, macchine, sistemi o impianti per la gestione e/o la registrazione e/o la riproduzione di immagini, suoni e luci);
- di uso professionale o di studio o laboratorio (a titolo esemplificativo e non limitativo: teodoliti, tacheometri, livelle, misuratori laser, fonometri, apparecchi per diagnostica, pese e bilance elettroniche, strumenti musicali);
- componenti elettronici degli impianti fotovoltaici e solari;

ed ogni altro apparecchio, macchina, sistema od impianto elettronico, d'ufficio e non, anche qualora posto stabilmente all'aperto per la loro natura e/o specifica destinazione d'uso.

Sono comprese le "Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile", intendendo tali le apparecchiature elettroniche che - per loro natura, costruzione e finalità d'impiego - sono atte ad essere normalmente trasportate e utilizzate in luoghi diversi, quali, a mero titolo esemplificativo e non limitativo: computers portatili (notebook, palmari, ecc.), apparecchi audiofonovisivi portatili, apparecchiature portatili di rilevazione e misurazione in genere (rilevatori della qualità dell'aria, rilevatori di fumi, di fughe di gas, rilevatori di velocità come autovelox, telelaser e simili, etilometri, teodoliti, tacheometri, livelle, misuratori laser, etc) telefoni cellulari e cordless, apparecchi radio ricetrasmittenti.

## **Fragili:**

Lastre di fibrocemento od altri conglomerati artificiali e manufatti di materia plastica.

## **Terremoto:**

Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; ai fini dell'applicazione delle franchigie e/o limiti di indennizzo eventualmente previste/i per "Terremoto", si conviene che le scosse

registrate nelle 72 are successive ad ogni evento che ha data luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto "singolo sinistro".

**Inondazioni e/o alluvioni:**

Fuoriuscita di fumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, can o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.

**Allagamento:** Qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni e/o alluvioni.

**Furto:** Impossessamento di un bene altrui sottraendolo a chi lo detiene.

**Rapina:** La sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia.

**Stima accettata:** Il valore commerciale attribuito al bene assicurato e accettato tra le Parti.

**Primo Rischio Assoluto:**

Forma di assicurazione in base alla quale la Società risponde dei danni fino alla concorrenza della somma assicurata, senza l'applicazione della proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

**Broker:**

Assiteca S.p.A. - Sede Legale in Milano, Via Costanza Arconati n. 1 – tramite Filiale di Livorno, P.zza Damiano Chiesa, 41 - mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, quale intermediario ai sensi dell'art. 109 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005.

## DESCRIZIONE DEL RISCHIO

**Attività e caratteristiche del rischio (a titolo esemplificativo ma non limitativo):**

La presente polizza ha per oggetto tutti i beni, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato precario, custodia, concessione e deposito o in uso al Contraente, o per i quali il Contraente abbia un interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi, o sui quali il Contraente abbia a qualsiasi altro titolo un interesse suscettibile di valutazione economica, o quant'altro inerente l'espletamento delle attività istituzionali del Contraente stesso, salvo solo quanto espressamente escluso.

Per attività istituzionali si intendono le attività o competenze istituzionali del Contraente previste dalle norme od attribuite dalla Pubblica Amministrazione, consentite o previste dallo Statuto o da ogni altra fonte od atto interno nonché ogni altra attività esercitata per effetto di leggi, regolamenti, delibere o determinazioni dei propri organi o uffici, presenti e future, svolte in qualsiasi forma e/o comunque di fatto svolte o che in futuro possano essere espletate, anche se non deliberate con atto specifico.

Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Beni mobili / Contenuto".

Sono altresì compresi i beni di proprietà dei dipendenti trovantisi nell'ambito delle ubicazioni assicurate della Contraente.

Resta inteso che per l'individuazione delle cose assicurate si farà riferimento alle scritture contabili ed amministrative, documenti e/o atti della Contraente.

Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni, realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili. Sono compresi in copertura le strutture pressostatiche e simili.

I beni e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito degli Stati d'Europa, od altrove ove necessario o previsto nell'ambito delle attività istituzionali, attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi, anche per dimostrazioni, mostre ed esposizioni, fiere e simili.

I Beni mobili / Contenuto si intendono garantiti sia se posti sottotetto di fabbricati che in aree esterne o strutture pertinenti, anche presso terzi e/o dipendenti, od anche trasportati su veicoli.  
Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private.

## SEZIONE 1 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

### Art. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C., sempre che il Contraente e/o l'Assicurato non abbiano agito con dolo. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

A parziale deroga all'Art. 1897 C.C., nei casi di diminuzione del rischio la riduzione di premio sarà immediata e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) entro 60 giorni dalla comunicazione, rinunciando allo scioglimento del contratto e alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini del sopra richiamato Art. 1897 C.C..

### Art. 1.2 - Decorrenza della garanzia e pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all'art. 1901 C.C., avvenga entro i **90** giorni successivi. In caso contrario l'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 90° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker incaricato. Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 Gennaio 2008 n°40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 C.C. nei confronti della Società stessa.

### Art. 1.3 - Regolazione/Aggiornamento del premio

In relazione alle variazioni, attive e passive, previste dall'Art. 3.25 "Aggiornamento valori assicurati e introduzione nuovi beni - Leeway Clause", le somme assicurate con la presente polizza sono soggette ad adeguamento alla fine di ogni periodo assicurativo annuale nella seguente misura:

- a) per i beni di nuova acquisizione o alienati dal Contraente, questi comunicherà, entro **120** giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, la loro valutazione. La Società, sulla base dei dati disponibili, provvederà alla regolazione del premio per le variazioni intervenute durante il periodo assicurativo trascorso come segue:
  - sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che il Contraente è tenuto a corrispondere;
  - sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio del premio per l'annualità in corso.
- b) per i beni acquisiti temporaneamente dal Contraente durante il periodo assicurativo, il Contraente comunicherà il valore di detti enti ed il periodo effettivo di detenzione degli stessi. Sulla base dei dati

forniti, la Società provvederà a computare il premio dovuto dall'Assicurato che questi corrisponderà unitamente alla regolazione di cui al punto a) del presente articolo.

Contestualmente la Società provvederà ad adeguare il premio di rinnovo sulla base delle variazioni intervenute nei valori delle singole partite computando le differenze attive o passive sulla base del 100% del premio annuo per singola partita.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore ai 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od in garanzia di quello relativo all'annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e l'assicurazione resta sospesa fino alla ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 90 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

Le differenze passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte della Società dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla stessa e sottoscritta dal Contraente.

#### **Art. 1.4 - Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, entrambe le parti possono recedere dal contratto, tramite raccomandata A.R. o PEC, con effetto dalla scadenza del periodo annuo di assicurazione in corso a condizione che il recesso venga inviato all'altra parte almeno 120 giorni prima di tale scadenza.

Nel caso di recesso da parte della Società, per avere effetto la comunicazione di recesso dovrà essere obbligatoriamente corredata dal dettaglio aggiornato dei sinistri articolato come specificato al successivo art. 1.8, al fine di consentire al Contraente l'espletamento di una nuova procedura di aggiudicazione della relativa polizza e fatto salvo il diritto del Contraente di chiedere ed ottenere successivi aggiornamenti.

#### **Art. 1.5 - Durata del contratto - Rescindibilità**

Il contratto ha la durata indicata nella scheda di polizza e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.

Alla predetta scadenza, su espressa richiesta scritta del Contraente da formalizzare mediante raccomandata A.R. o PEC da inviare alla Società entro la scadenza stessa, la Società si impegna a prorogare l'assicurazione, alle medesime condizioni economiche e normative in corso - al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto - per un periodo massimo di **180** giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio, salvo in caso di recesso.

Trattandosi di contratto di durata poliennale, ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta tramite raccomandata AR o PEC, da inviarsi all'altra parte almeno **120** giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.

Nel caso di recesso da parte della Società, per avere effetto la comunicazione di recesso dovrà essere obbligatoriamente corredata dal dettaglio aggiornato dei sinistri articolato come specificato al successivo art. 1.8, al fine di consentire al Contraente l'espletamento di una nuova procedura di aggiudicazione della relativa polizza e fatto salvo il diritto del Contraente di chiedere ed ottenere successivi aggiornamenti.

#### **Art.1.6 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### **Art. 1.7 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

### **Art. 1.8 - Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio**

La Società a cadenza minima trimestrale - entro 15gg da 31.03 / 30.06 / 30.09 / 31.12 di ciascuna annualità di polizza - si impegna a trasmettere al Contraente ed al Broker una statistica aggiornata comprendente un dettaglio dei sinistri così composto:

- a) data evento;
- b) tipologia evento e garanzia interessata;
- c) stato di gestione (riservato/senza seguito/liquidato);
- d) importo riservato;
- e) importo liquidato.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

In caso di mancato rispetto della tempistica di 15gg sopra prevista, ed in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, la Società dovrà corrispondere al Contraente un importo pari a euro 5 per ogni giorno di ritardo con il massimo di Euro 150,00. Il Contraente potrà unilateralmente disapplicare in tutto o in parte la penale nel caso di rapporti comunque dimostratisi collaborativi.

La Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere, che il Contraente d'intesa con la Società ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto; al riguardo l'Amministrazione deve fornire adeguata motivazione.

Gli obblighi sopra descritti non impediscono al Contraente di richiedere ed ottenere un aggiornamento statistico in data diverse da quelle indicate, che la Società si obbliga a riscontrare secondo le medesime tempistiche.

Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, si precisa che gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati, con invio a cadenza semestrale (31.12 e 30.06), e che a seguito dello svincolo della garanzia definitiva l'applicazione delle eventuali penali verrà effettuata direttamente sulle eventuali regolazione dei premi residue, con corrispondente trattenuta dal pagamento.

### **Art. 1.9 - Altre assicurazioni**

Ove sussistano altre assicurazioni per lo stesso rischio, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza. Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C.

L'assicurato e/o il contraente è esonerato dalla comunicazione preventiva alla Società dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente deve comunicare l'esistenza di eventuali altre coperture e in tal caso deve comunicare il sinistro a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.

### **Art. 1.10 - Interpretazione del contratto**

Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all'assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Ciò premesso, si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.

### **Art. 1.11 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

### **Art. 1.12 - Foro competente**

Per le controversie relative al presente contratto e competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

### **Art. 1.13 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società**

Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata o e-mail o telefax o pec o altro strumento idoneo ad assicurarne la provenienza.

### **Art. 1.14 - Coassicurazione e delega**

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:

- ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all'art. 1911 del Codice Civile;
- tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
- i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che provvederà a rimmetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione. Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell'incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;
- con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.

Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

### **Art. 1.15 - Clausola Broker**

1. Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell'assistenza e della consulenza del broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione del presente contratto - con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.
2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest'ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell'incarico di brokeraggio, con l'impegno del Contraente a comunicarne alla Società l'eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.
3. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premi.
4. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo telefax le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio del telefax.
5. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.

**Art. 1.16 - Obblighi della Società relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

**Art. 1.17 – Trattamento dei dati**

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016 nonché successive modifiche ed integrazioni, ciascuna delle parti (Contraente/Assicurato e Società) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

**Art. 1.18 - Clausola di raccordo (valido solo in caso di emissione di due contratti separati perle partite Beni immobili e Fabbricati di interesse storico o artistico)**

Nel caso in cui per motivi amministrativi venisse emesso contratto separato a copertura della partita 2 "Fabbricati di interesse storico o artistico", si precisa che i due diversi contratti verranno considerati contratto unico e che l'eventuale sinistro che dovesse coinvolgere entrambe le polizze deve essere gestito come sinistro unico applicando quindi una sola volta i limiti di indennizzo previsti e gli eventuali scoperti e franchigie.

Si precisa inoltre che, nel caso in cui il sinistro venisse denunciato su uno solo dei due contratti, la denuncia avrà effetto su entrambi i numeri escluso fin d'ora qualsiasi pregiudizio a riguardo.

## SEZIONE 2 – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE ALL RISKS

### Art. 2.1 - Oggetto della copertura

#### a) Danni materiali, perdite e/o deterioramenti

La Società, alle condizioni e nei limiti della presente polizza e/o successive appendici, si obbliga a indennizzare all'Assicurato tutti i danni materiali, diretti e consequenziali, perdite e/o deterioramenti, causati ai beni e/o alle partite assicurati/e, anche di proprietà di terzi, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo solo quanto espressamente escluso. Si conviene che qualora, in conseguenza di eventi non esclusi dalla presente polizza, si abbia una successione di avvenimenti che provochi danni materiali e/o perdite e/o deterioramenti in genere agli enti assicurati, questa polizza coprirà anche tali danni, perdite, deterioramenti così risultanti.

La Società si obbliga a risarcire i danni alle cose assicurate causati anche da:

- acqua e liquidi condotti in genere, fuoriusciti a seguito di guasto, rottura accidentale, scoppio, trabocco e/o occlusione di impianti idrici, igienici, di riscaldamento o raffreddamento, di condutture, serbatoi e tubazioni;
- fuoriuscita di acqua a seguito di guasto o rottura di impianti automatici di estinzione, incluse le relative alimentazioni, fatta eccezione per i danni da gelo e per quelli verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive, sia dell'impianto che dei locali protetti;
- caduta di ascensori, montacarichi e simili, compresi i danneggiamenti agli stessi.

#### b) Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro

La Società senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza del **15%** dell'importo pagabile a termini di polizza, nonché dell'ulteriore limite di indennizzo, stabilito nell'apposita scheda della sezione 4 sotto la voce "Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro", indennizza:

- a) Le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residuati del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi.
- b) Le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinario, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza.
- c) Le spese sostenute per la rimozione e smaltimento di terreni, acque od altri materiali e cose non assicurate con la presente polizza, effettuati a seguito di sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza per ordine dell'Autorità o motivi di igiene e sicurezza.
- d) Le spese sostenute per la bonifica dei beni immobili e dei beni mobili assicurati compreso il terreno di loro pertinenza, nonché le spese di decorticazione, sgombero e trasporto al più vicino scarico autorizzato e disponibile di materiali residuati dalle operazioni predette.  
Sono altresì comprese le spese di bonifica e decontaminazione dei beni assicurati anche se parzialmente o moderatamente interessati dal sinistro.

E' fatto salvo quanto previsto dall'Art. 1914 C. C. circa il risarcimento delle spese di salvataggio.

#### c) Ordinanze di autorità - oneri di urbanizzazione

In caso di sinistro la presente polizza copre i maggiori costi, compresi gli oneri di urbanizzazione, che dovessero rendersi necessari e inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze statali o locali che regolano la riparazione e/o la costruzione di fabbricati (o loro strutture) o di macchinari nonché l'uso dei suoli purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione o in altra.

La presente estensione inoltre copre le spese di demolizione, sgombero e altre come da articolo che precede, nonché le spese per smantellamento, sgombero o demolizione del patrimonio non danneggiato

in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge od ordinanza che regoli o renda necessarie le suddette operazioni.

L'esistenza della presente clausola non comporta deroga all'Art. 2.12 "Limite massimo dell'indennizzo", salvo quanto previsto per le spese di salvataggio.

#### **d) Onorari di architetti, professionisti e consulenti**

Viene stabilito che in caso di sinistro l'indennizzo comprenderà gli onorari degli architetti, ispettori, ingegneri e consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte ed ispezioni necessariamente sostenute per reintegrare la perdita subita, ma non i diritti (competenze) per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo, che si intendono invece rientranti nella clausola "Spese Peritali".

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della sezione 4 sotto la voce "Onorari di architetti, professionisti e consulenti".

#### **e) Spese peritali**

Si conviene tra le Parti che la Società rimborserà all'Assicurato le spese da quest'ultimo sostenute per il perito di parte e/o consulenti in genere, nonché la quota parte relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della sezione 4 sotto la voce "Spese peritali".

#### **f) Spese ricerca guasto**

La Società, risponde delle spese sostenute per la ricerca e/o riparazione di guasti e/o difetti e/o rotture e/o ostruzioni di tubazioni, raccordi, condutture, contenitori, impianti e altre installazioni che abbiano dato luogo a fuoriuscita di acqua o altre sostanze in essi contenute; inclusa la sostituzione delle parti e/o la demolizione e/o ripristino delle porzioni di fabbricato.

La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione alcuna della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della sezione 4 sotto la voce "Spese ricerca guasto".

#### **g) Ricorso terzi e locatari**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del massimale convenuto e senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 C.C., di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, anche nella sua qualità di locatore degli immobili assicurati, nonché per le concessioni ed i canoni concessori da concessionari, per i danni cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini della presente polizza.

Relativamente ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali a parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, l'assicurazione opera entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi e Locatari" e sino alla concorrenza del **15%** del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà (e, se richiesto, il dovere) di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti l'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stesso.

## **h) Perdita pigioni**

Se i fabbricati assicurati sono colpiti da sinistro non escluso a termini della presente polizza, la Società rifonderà all'Assicurato, fino a concorrenza del massimale stabilito nell'apposita scheda della sezione 4 sotto la voce "Perdita pigioni" e senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 C.C., anche quella parte di pigione e/o canoni concessori che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e/o concessi e rimasti danneggiati.

Ciò per il tempo necessario per il loro ripristino, ma non oltre il limite di 12 mesi.

Per i locali regolarmente affittati, si intendono anche quelli occupati dall'Assicurato-Proprietario che vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presunta ad essi relativa.

## **i) Ricostruzione archivi, documenti, dati e programmi**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della sezione 4 sotto la voce "Archivi, documenti, dati, programmi, ecc." e senza l'applicazione del disposto dell'art. 1907 C.C., del costo del materiale e delle spese necessariamente sostenute, entro il termine di 12 mesi dal sinistro (salvo quanto diversamente convenuto), per la ricostruzione ed il rifacimento di archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, nastri o dischi magnetici, schede perforate, altri supporti di dati, "Programmi di utente" e "Programmi in licenza d'uso".

Per "supporti di dati" si intende il materiale intercambiabile da parte dell'Assicurato, per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina nonché materiale fisso ad uso memoria di massa.

Per "dati" si intendono le informazioni leggibili a macchina su supporti intercambiabili, memorizzati dall'Assicurato con esclusione quindi dei dati su supporti; fissi per destinazione, i dati su memorie operative delle unità centrali nonché qualsiasi altro dato non modificabile dall'Assicurato.

Per "Programmi di utente": si intendono sequenze di informazioni - che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore - che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da Società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati.

E facoltà dell'Assicurato ricostituire i propri programmi di utente anche in una nuova forma, purché il costo relativo non risulti più elevato di quello necessario per il ripristino dei dati nella loro forma originaria.

Per "Programmi in licenza d'uso" si intendono una sequenza di informazioni costituenti istruzioni eseguibili dall'elaboratore che l'Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzabili su supporti; in caso di danno la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi di licenza d'uso distrutti, danneggiati o sottratti.

Se la duplicazione o il riacquisto non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.

Si intendono comprese anche le spese sostenute per il lavoro di studio e/o ricerca (ivi comprese le spese di trasferta) eseguita da professionisti e/o dipendenti di cui l'Assicurato possa valersi, comprese le spese per la ricerca dei dati perduti e/o per la loro ricostruzione.

## **l) Ripristino dei danni**

Relativamente al ripristino dei danni cagionati da sinistro indennizzabile a termine di polizza, se questo avviene con la prestazione d'opera di propri dipendenti si conviene che la Società rimborserà all'Ente Contraente le spese relative desunte dalla documentazione fornita dagli uffici dell'Ente Contraente che contiene come base di calcolo i seguenti parametri:

- per la manodopera (dipendente dell'Ente Contraente): il costo orario per operai qualificati risultanti dalle tabelle bimensili dei prezzi per la manodopera fornite dal Ministero dei LL.PP. tramite il Provveditorato alle OO.PP. della Regione con la maggiorazione del 25% delle stesse tabelle indicato dalla voce "Spese Generali ed utili d'impresa";
- per i materiali (se vengono utilizzati quelli esistenti nelle giacenze del magazzino dell'Ente Contraente): la tabella dei prezzi fornita dallo stesso provveditorato alle OO.PP. della Regione, o, in alternativa il prezzario della Camera di Commercio competente.

## **m) Urto veicoli**

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati (esclusi in ogni caso i veicoli iscritti al P.R.A.) da urto di veicoli, natanti o mezzi ferroviari, non appartenenti all'Assicurato né al suo servizio.

Ai fini della presente estensione di garanzia resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato nei termini previsti nell'apposita scheda della sezione 4 sotto la voce "Urto veicoli".

## **Art. 2.2 - Esclusioni**

La Società non è obbligata unicamente (anche in deroga all'Art. 1912 C.C.) a risarcire danni causati da:

- a) atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto. Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
- b) esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) guasti meccanici ed elettrici propri del macchinario e delle attrezzature, tranne quanto espressamente incluso in garanzia con apposite condizioni;
- d) graduale deterioramento e logorio che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici, usura, corrosione, incrostazione, ossidazione, arrugginimento dei beni assicurati, contaminazione, umidità, brina, condensa, stillicidio, evaporazione o perdita di peso, alterazione di colore, sapore, termiti, insetti, vermi, funghi, muffe a meno che detti danni non risultino come conseguenza di danno agli apparecchi di condizionamento causato da un evento non escluso dalle condizioni contrattuali. Si precisa che in caso di scoppio delle macchine o degli impianti originato da usura, corrosione o difetti di materiale, dalla presente garanzia sono esclusi solamente i danni alle parti usurate, corrose o difettose della macchina, o dell'impianto stesso che hanno provocato il danno. Non è peraltro esclusa l'autocombustione e/o la fermentazione;
- e) appropriazione indebita, smarrimento, saccheggio, ammanchi;
- f) danni indiretti di qualsiasi natura tranne quanto espressamente incluso in garanzia con apposite condizioni;
- g) inquinamento di aria, acqua, suolo;
- h) lavori di costruzione, modifica e trasformazione di fabbricati; di montaggi, smontaggi, manutenzione e revisione di macchinari. Non sono in ogni caso esclusi né i danni da incendio, esplosione, scoppio, né altri danni non direttamente ed esclusivamente causati dai lavori di costruzione, montaggio, revisione;
- i) normale assestamento, restringimento, dilatazione o espansione di fondamenta, pareti, pavimenti, solai e tetti, impianti e tubazioni nonché crollo, collasso o cedimento strutturale, tranne quanto espressamente incluso in garanzia con apposite condizioni;
- j) messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati assicurati, ad eccezione di quella prevista dalle garanzie "spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro" e "ordinanze di Autorità - oneri di urbanizzazione";
- k) derivanti da eventi per i quali, per legge o per contratto, deve rispondere il costruttore od il fornitore.
- l) contaminazione e/o inquinamento chimico o biologico o nucleare;
- m) mancata e/o anormale fornitura di energia, gas, acqua, salvo che tale mancata e/o anormale fornitura sia stata provocata da evento non altrimenti escluso che abbia colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 200m da esse.

Tutto quanto sopra a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi.

Si prende inoltre atto tra le parti che qualora da una o più delle suddette esclusioni derivi altro danno non altrimenti escluso, la Società indennizzerà la parte di danno non altrimenti esclusa.

### **Art. 2.3 - Beni esclusi dall'assicurazione**

1. alberi, boschi, coltivazioni, piante, animali in genere ed i terreni su cui sorgono i beni assicurati;
2. opere stradali (compresi piazze, ponti, ecc.), monumenti, fontane e statue monumentali; ferrovie, binari, rotaie, gallerie, moli, strade ferrate, impianti di risalita e sciistici, bacini artificiali e non, dighe e condotte, scavi, pozzi, pontili, moli e piattaforme in genere;
3. tubazioni e condutture rete idrica e fognaria, fatti salvi gli impianti al servizio di "Beni immobili";
4. veicoli iscritti al P.R.A., fatto salvo per le specifiche reinclusioni;
5. aeromobili e natanti;
6. beni per i quali esista separata assicurazione stipulata dall'Assicurato e/o da Terzi a seguito di obblighi derivanti da legge o da contratto/concessione con l'Assicurato. La presente esclusione non è operante nel caso in cui:
  - l'assicurazione del bene stipulata dal terzo sia insufficiente nelle garanzie e/o nella somma assicurata;
  - l'Assicuratore del bene operi in rivalsa verso l'Assicurato.

### **Art. 2.4 - Delimitazioni di garanzia**

#### **a) Eventi atmosferici**

Relativamente ai danni causati da eventi atmosferici quali trombe d'aria, uragani, bufere, tempeste, pioggia, grandine, neve, si intendono esclusi dalla garanzia:

- le insegne;
- le cose poste all'aperto non per normale destinazione.

Relativamente ai danni causati da gelo la Società è obbligata unicamente per:

- i danni materiali e diretti a macchinari e impianti;
- i danni materiali e diretti agli enti assicurati a seguito di fuoriuscita di liquidi provocata da scoppio degli impianti e macchinari; a condizione che l'immobile assicurato sia stato in attività e/o riscaldato almeno fino alle 48 ore precedenti il sinistro.

Relativamente a danni materiali e diretti causati da *sovraccarico di neve*, compresi quelli di bagnamento che si verificassero all'interno dei beni immobili e loro contenuto, direttamente provocati dal sovraccarico di neve stesso la Società non indennizzerà i danni causati:

- da valanghe e slavine;
- ai beni immobili in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto.

La presente garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della sezione 4 sotto la voce "Eventi atmosferici".

#### **b) Inondazioni, alluvioni ed allagamenti**

Relativamente ai danni causati: da inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere, compresi fango e/o corpi trasportati, traboccamenti, rigurgiti (compreso il rigurgito delle acque piovane) o rotture di fognature, anche se tali eventi sono causati; da terremoto e/o frana e/o eruzioni e/o simili, la garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della sezione 4 sotto la voce "Inondazioni, alluvioni ed allagamenti".

#### **c) Eventi sociopolitici**

Relativamente ai danni occorsi a seguito o in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi perpetrati individualmente e/o in associazione da persone dipendenti e/o non dell'Assicurato, la Società non risponde dei danni causati da interruzione dei processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti, conseguenti alla sospensione del lavoro da alterazione o omissione di controlli o manovre.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della sezione 4 sotto le voci "Eventi sociopolitici" e "Terrorismo".

Relativamente ai danni materiali e diretti occorsi a seguito di occupazione (non militare) delle proprietà in cui si trovano i beni assicurati, qualora la stessa si protraesse per oltre 10 giorni consecutivi, la Società non risarcirà le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Relativamente agli atti di terrorismo la Società ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso la Società rimborsa il rateo di premio netto annuo relativa al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l'imposta.

#### **d) Terremoto**

Relativamente ai danni subiti dai beni assicurati per effetto di fenomeni tellurici e terremoto, la garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della sezione 4 sotto la voce "Terremoto".

#### **e) Crollo e collasso strutturale**

A parziale deroga dell'Art. 2.2 punti e) e k) delle esclusioni, la garanzia si intende prestata relativamente ai danni subiti per effetto di crollo, collasso o cedimento strutturale dei beni assicurati conseguenti a sovraccarico di strutture di fabbricati e macchinari e ad errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione e di installazione, la garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita tabella della sezione 5 sotto la voce "Crollo e collasso strutturale".

#### **f) Furto - rapina - estorsione**

##### **f.1.1) Furto, rapina, estorsione di beni e valori**

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti dovuti a:

- a) perdita o danneggiamento dai beni mobili / contenuto (arredamento, impianti, attrezzature e merci) e valori situati nei fabbricati dell'Assicurato causati da furto, rapina, estorsione ed altri reati contro il patrimonio, anche se solo tentati. Sono compresi i danni determinati da atti vandalici e dolosi;
- b) perdita o distruzione o danneggiamento dei fabbricati (compresi impianti fissi) ed ai relativi fissi ed infissi causati da furto o rapina consumati od anche solo tentati, nonché i danni prodotti da atti vandalici e dolosi commessi in connessione al compimento di un furto o di una rapina;

a condizione però che l'Assicurato sia il proprietario dei beni e dei valori indicati alle lettere a) e b) o ne sia responsabile per la loro eventuale perdita o danneggiamento.

Condizione essenziale per l'indennizzabilità dei danni avvenuti nei locali, ad eccezione dei danni da rapina ed estorsione, è che ogni apertura dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee, da ripiani (quali ballatoi, scale, terrazze, tettoie e simili) accessibili e praticabili dall'esterno senza impiego di agilità personale o di attrezzi, sia difesa almeno da uno dei seguenti mezzi:

- robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antinfortunio, metallo o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con congegni (quali barre, catenacci o simili) manovrabili esclusivamente all'interno, oppure chiuso con serrature o lucchetti;
- inferriate (considerando tali anche quelle costituite da barre di metallo o in lega metallica diversa dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti.

Sono ammessi mezzi di chiusura diversi da quelli sopra descritti purché equivalenti per robustezza ed efficacia protettiva.

Limitatamente agli uffici ed agli altri locali aperti al pubblico, durante le ore di apertura, la garanzia è valida anche se non sono operanti i mezzi di protezione e di chiusura dei locali, purché negli stessi vi sia la costante presenza di persone.

In caso di furto avvenuto in locali protetti da porte e/o finestre munite di chiusure, se l'autore del reato si è introdotto nei fabbricati e/o nei locali:

- violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi e simili;
- uso di chiavi vere purché sottratte fraudolentemente al detentore o da questi smarrite; in quest'ultimo caso la garanzia sarà operante a condizione che lo smarrimento sia stato denunciato alle Autorità competenti e la copertura sarà operante dal momento della denuncia alle Autorità competenti;
- per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- in modo clandestino purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi sarà liquidato dalla Società un importo pari al 100% del danno indennizzabile.

Qualora non siano rispettati i suddetti requisiti, o il furto avvenga senza tracce evidenti di scasso dei sistemi di protezione esterna o senza il ricorso a vie di accesso che richiedano particolari doti di agilità personale o di specifiche attrezzature, o su enti al di fuori dei mezzi di custodia eventualmente previsti in polizza, sarà liquidato dalla Società con applicazione di uno scoperto del 10% del danno indennizzabile con il minimo della franchigia frontale indicata nell'apposita scheda della sezione 4 sotto la voce "Franchigia frontale".

Relativamente ai Valori il furto è coperto per il 100% del loro valore, salvo quanto previsto per la rapina, alla condizione che gli stessi siano riposti chiusi a chiave in cassetti, mobili, armadi, registratori di cassa, cassaforte od altri idonei mezzi di custodia. Diversamente si applicherà il disposto del comma precedente (scoperto 10% del danno indennizzabile con il minimo della franchigia frontale indicata nell'apposita scheda dell'art.1 sezione 5).

Si precisa che i termini serrature e/o chiavi comprendono anche dispositivi di chiusura ed apertura azionati elettronicamente ed i relativi strumenti di comando.

La garanzia è inoltre valida per il furto di:

- i "Beni mobili - Contenuto (escluso Valori)" posti all'aperto per destinazione d'uso;
  - i "Beni mobili - Contenuto (escluso Valori)" posti all'esterno purché in aree dotate di recinzione ed alla condizione essenziale per l'efficacia dell'assicurazione, che il furto sia stato commesso mediante sfondamento o effrazione dei mezzi di chiusura delle recinzioni medesime o sfondamento delle stesse.
- ed è operante con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della sezione 4 sotto la voce " Furto, rapina, estorsione ".

### **f.1.2) Furto dei dipendenti**

L'assicurazione è operante anche nel caso che l'autore del furto sia un dipendente dell'Assicurato e sempre che si verificano le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali;
- b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in aree diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi.

### **f.1.3) Furto con destrezza**

L'assicurazione è estesa anche al furto con destrezza nell'interno dei locali, sempre che il fatto sia stato riscontrato e denunciato nella medesima giornata. La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della sezione 4 sotto la voce "Furto con destrezza".

### **f.2) Portavalori**

Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti dovuti a distruzione, danneggiamento, estorsione, sottrazione, furto perpetrato anche con destrezza, scippo, rapina di valori ovunque durante il loro trasporto, anche all'interno dei fabbricati dell'Assicurato, a condizione che gli stessi siano affidati alla custodia di uno o più dipendenti dell'Assicurato stesso che agiscono in qualità di portavalori e nell'espletamento delle loro funzioni, anche se il danno avvenga per colpa o dolo imputabile a questi ultimi. La garanzia è operante anche quando i beni sopraelencati sono affidati a Istituti specializzati nel trasporto dei valori, i cui dipendenti sono equiparati ai dipendenti dell'Assicurato.

In tal caso la presente polizza copre la parte di danno che eccede l'importo recuperato o ricevuto

dall'Assicurato in base a:

a) contratto dell'Assicurato con il suddetto trasportatore;

a) assicurazione stipulata dal suddetto trasportatore a beneficio degli utenti del proprio servizio;

b) qualsiasi altra assicurazione che sia in vigore in qualunque forma a favore degli utenti di detto trasportatore.

Sono comunque esclusi dalla garanzia i beni sopraelencati affidati all'Amministrazione delle Poste.

Ai soli effetti della presente garanzia sono parificati ai dipendenti i Carabinieri, gli Agenti delle Forze dell'Ordine, i Vigili Urbani e le Guardie Giurate di Istituti privati di Vigilanza, i collaboratori in genere.

La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della sezione 4 sotto la voce "Portavalori".

### **f.3) Rapina/Estorsione**

Si precisa che:

- agli effetti della presente polizza con il termine rapina si comprende anche l'estorsione, nel caso in cui l'Assicurato e/o suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone.

Si precisa che l'assicurazione comprende la rapina quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

Le garanzie "Furto, Rapina, Estorsione." vengono prestate con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della sezione 4 sotto le voci "Furto, Rapina Estorsione, ecc.".

Le garanzie Furto e Rapina sono operanti anche se avvenute in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, atti di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi

Resta, inoltre, convenuto tra le parti che in caso di sinistro;

- la valutazione del danno verrà effettuata senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 C. C.;
- la somma assicurata si intende automaticamente reintegrata della somma che verrà liquidata, fermo restando l'impegno dell'Assicurato di pagare il premio pro-rata relativo a detto reintegro dal momento del sinistro sulla base del tasso lordo del 15 ‰.
- in caso di ritrovamento della refurtiva la Società indennizzerà i danneggiamenti e le distruzioni cagionati ai valori assicurati, nonché i compensi dovuti a terzi per legge;
- la garanzia comprende le spese sostenute per la sostituzione di serrature ed analoghi congegni di chiusura, nonché per il rifacimento degli esemplari di azionamento degli stessi (chiavi e strumenti analoghi), resesi necessarie a seguito di sottrazione delle relative chiavi.

### **g) Fenomeno elettrico**

Relativamente ai danni subiti dai beni assicurati per effetto di correnti, scariche, corto circuiti, sbalzi di tensione od altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati, comunque si manifestassero, incluso surriscaldamento e/o scariche atmosferiche, la presente garanzia viene prestata a primo rischio assoluto, cioè senza applicazione alcuna della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C., con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della sezione 4 sotto la voce "Fenomeno elettrico".

### **h) Cedimento, franamento, smottamento del terreno**

Relativamente ai danni subiti dai beni assicurati in seguito a cedimento, franamento, smottamento del terreno, la Società si obbliga ad indennizzare anche le spese sostenute dal Contraente/Assicurato per le operazioni di ripristino del terreno circostante necessarie per la riparazione di reti, impianti e infrastrutture. Si intendono inoltre coperte le spese sostenute per il ripristino del terreno, anche in assenza di danno, qualora tali operazioni siano palesemente necessarie al fine di prevenire o ridurre il danno ai beni assicurati. In questo ultimo caso resta salvo il diritto di surroga della Società nei confronti dell'eventuale responsabile dell'evento.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita

scheda della sezione 4 sotto la voce “Cedimento, franamento, smottamento del terreno”.

### **Art. 2.5 - Titolarietà dei diritti nascenti della polizza**

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per eventuali terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza può tuttavia essere pagato solo nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

### **Art. 2.6 - Ispezione delle cose assicurate**

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

### **Art. 2.7 - Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro il Contraente deve:

- fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai termini dell'art. 1914 C.C.;
- entro **30** giorni da quando ne ha avuto conoscenza darne avviso scritto alla Società.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C. .

Il Contraente deve altresì:

- per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
- conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
- predisporre un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che l'Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali.

Fermo restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso all'Assicurato stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività. Inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, l'Assicurato ha facoltà di prendere tutte le misure del caso.

### **Art. 2.8 - Esagerazione dolosa del danno**

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

### **Art. 2.9 - Procedura per la valutazione del danno**

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
- oppure, a richiesta da una delle parti;
- b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico, i due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono

prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e metà delle spese inerenti il terzo perito.

#### **Art. 2.10 - Mandato dei periti**

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 2.7;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione stabiliti nella presente polizza;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

In sede di quantificazione del danno e/o dell'indennizzo proposto, da presentare al Contraente entro **15** giorni dal completamento della documentazione necessaria, la Società e/o il perito da questa incaricato hanno l'obbligo di accompagnare gli atti relativi (atto di accertamento / atto di quietanza) con un dettaglio delle partite e dei conteggi effettuati, al fine di consentirne una compiuta valutazione da parte del Contraente/Assicurato.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 2.9 - lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

#### **Art. 2.11 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno**

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

1. Beni immobili - si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il bene assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante.
2. Beni mobili / Contenuto si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti; per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina:

- per i Beni immobili - applicando il deprezzamento di cui al punto 1 alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il

valore dei residui;

- per i Beni mobili / Contenuto - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residua delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo.

#### **Art. 2.12 - Limite massimo dell'indennizzo**

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

#### **Art. 2.13 - Pagamento dell'indennizzo**

Completate le operazioni di cui ai precedenti art. 2.9 e 2.10, al ricevimento degli atti conseguenti (atto di accertamento / atto di quietanza) sottoscritti dal Contraente, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro **15** giorni, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla Società, l'Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell'importo pari alla minore somma proposta dall'opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall'opposizione stessa.

L'assicurato ha diritto ad ottenere il pagamento dell'indennizzo, anche in mancanza di chiusura di istruttoria, se aperta, purché presenti fideiussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Compagnia, maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura di istruttoria o dalla sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della garanzia.

### **SEZIONE 3 – NORME INTEGRATIVE**

#### **Art. 3.1 - Modifiche e trasformazioni**

Nell'ambito degli insediamenti assicurati possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte e manutenzione ai beni immobili e mobili, per esigenze dell'Assicurato in relazione alle sue attività.

L'Assicurato è esonerato dal darne avviso alla Società, purché ciò non costituisca aggravamento di rischio.

#### **Art. 3.2 - Diminuzione dei valori assicurati**

In caso di diminuzione dei valori assicurati, la riduzione del premio conseguente ai casi previsti da detto articolo sarà immediata e la Società rimborserà all'Assicurato la corrispondente eventuale quota di premio anticipata e non goduta escluse le imposte.

#### **Art. 3.3 - Rinuncia al diritto di surrogazione**

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'evento dannoso, intendendosi per terzi anche le persone delle quali l'Assicurato debba rispondere a norma di legge, a condizione che l'Assicurato non eserciti egli stesso azione di risarcimento contro il responsabile medesimo.

#### **Art. 3.4 - Guasti fatti da autorità, assicurato o terzi**

La Società risponde dei guasti e danni fatti per ordine delle Autorità, nonché quelli fatti dall'Assicurato e/o dai dipendenti dello stesso e/o da terzi allo scopo di arrestare l'evento dannoso previsto dalla presente polizza, anche se lo stesso non abbia interessato e/o minacciato direttamente e/o prossimamente i beni e/o le partite oggetto della polizza stessa.

#### **Art. 3.5 - Anticipo indennizzi**

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al **50%** dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, con il limite di € **1.500.000,00**, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che

l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € **100.000,00**.

L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta non oltre 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

### **Art. 3.6 - Opere di fondazione**

La Società risponderà anche delle spese necessarie per l'integrale costruzione a nuovo delle opere di fondazione rimaste illese dopo un danno risarcibile a termini della presente polizza ma non utilizzabili, parzialmente o totalmente a seguito di:

- mutati criteri, costruttivi imposti dalla tecnica,
- leggi, regolamenti e ordinanze statali a locali che regolino la costruzione o riparazione dei fabbricati, anche nel caso di ricostruzione su altra area se per causa di forza maggiore.

### **Art. 3.7 - Valore a nuovo** (assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo)

#### Beni immobili - Beni Mobili/Contenuto

Premesso che per valore a nuovo si intende convenzionalmente:

1. In caso di distruzione:

- α.1.a) Per i "beni immobili", la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il bene, escludendo soltanto il valore dell'area.
- α.1.b) Per i macchinari, gli impianti, le attrezzature, l'arredamento e quant'altro alla voce "Beni mobili / Contenuto" (escluse scorte e merci, valori, beni mobili storico artistici) il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali; resta convenuto che quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto, un attrezzo od un altro bene con un altro identico, si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori.

2. In caso di danno parziale:

- il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro dei beni danneggiati,

le parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

1) in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:

- a) l'ammontare del danno e della relativa indennità come se la estensione valore a nuovo non esistesse;
- b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina la indennità complessiva calcolata in base al valore a nuovo;

α.2) agli effetti delle norme di polizza, il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma risulti:

- a) superiore od eguale al rispettivo valore a nuovo, è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
- b) inferiore al rispettivo valore a nuovo ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale assicurazione a nuovo, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
- c) eguale od inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo;

α.3) in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento dell'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;

α.4) il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione od il rimpiazzo sulla stessa area sulla quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se da ciò non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 48 mesi dall'atto di liquidazione parziale o amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Resta convenuto, a deroga di quanto sopra, che la Società accorderà degli acconti di quanto dovuto per il supplemento di indennità a termini di detta clausola.

Tali acconti saranno commisurati allo stato di avanzamento dei lavori di rimpiazzo, ripristino o ricostruzione;

α.5) se la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati deve rispettare le “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche” vigenti al momento del sinistro, si conviene che il supplemento d’indennità sarà comprensivo di tali maggiori costi, nel limite di **€ 1.000.000,00** per sinistro e per anno;

α.6) è facoltà dell’Assicurato di ricostruire i beni immobili anche con caratteristiche diverse da quelle preesistenti esclusi eventuali ulteriori aggravii conseguenti per l’Assicuratore.

Agli effetti dell’indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato per ciascun bene immobile, macchinario, impianto od attrezzatura (escluso mobilio ed arredamento) un importo superiore al triplo del relativo valore determinato in base alle stime di cui al primo comma dell’art. 1908 del Codice Civile.

### **Scorte e merci**

L’indennizzo verrà effettuato in base al valore di acquisto al momento del sinistro.

### **Art. 3.8 - Cose particolari**

Per quanto riguarda i sottoindicati beni rientranti nella partita “Beni mobili / Contenuto”, le parti convengono di stipulare l’assicurazione alle seguenti condizioni:

### **Valori**

L’assicurazione è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti stabiliti nell’apposita scheda della sezione 4 sotto la voce “Valori”, con le seguenti precisazioni:

- Per quanto riguarda i titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, la Società risarcirà, in caso di sinistro, le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l’ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti.
- Per quanto riguarda i gli effetti cambiari viene convenuto tra le parti che:
  - l’assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria;
  - il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi riportata;
  - la Società non è obbligata a pagare l’importo liquidato prima della loro scadenza;
  - l’Assicurato deve restituire alla Società l’indennizzo riscosso non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.
- Per quanto riguarda i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, i documenti rappresentativi di credito e carte valori, la Società risarcirà il valore che essi avevano al momento del sinistro, fermo restando che, qualora gli enti distrutti possano essere duplicati, l’indennizzo sarà effettuato soltanto dopo che l’Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l’abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.

### **Beni mobili storico artistici**

Per quanto riguarda i “Beni mobili storico artistici”, come da definizione, in caso di sinistro l’indennizzo sarà calcolato senza applicazione dei deprezzamenti previsti nel presente contratto, bensì in base al valore di stima (se esistente) o all’equo valore di mercato all’epoca del sinistro, quale dei due risulti più elevato.

### **Art. 3.9 - Indennizzo separato per ciascuna partita**

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta dell’Assicurato, sarà applicato tutto quanto previsto dall’articolo “pagamento dell’indennizzo” a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita

un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.

#### **Art. 3.10 - Compensazione tra partite**

L'eccedenza tra somma assicurata e valori accertati, che si riscontrasse al momento del sinistro su una o più partite, viene riportata sull'insieme delle partite che risultassero insufficientemente assicurate - purché per queste sia previsto un tasso di premio uguale o inferiore - mediante ripartizione proporzionale alle insufficienze riscontrate.

#### **Art. 3.11 - Recuperi**

Limitatamente ai casi furto, rapina e portavalori, in caso di recupero totale a parziale, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

#### **Art. 3.12 - Spese di collaudo**

La Società risarcisce le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di beni assicurati a seguito di sinistro risarcibile a termini di polizza, ma non direttamente danneggiati dal sinistro stesso, fino alla concorrenza del 15% del valore assicurato alla rispettiva partita.

#### **Art. 3.13 - Coppie o serie**

In caso di danno risarcibile a termini della presente polizza che riguardi uno o più beni assicurati facenti parte di una coppia o di una serie, la misura della perdita o del danno a tale bene o beni sarà una parte ragionevole ed equo del valore totale della coppia o della serie, considerando l'importanza di detto bene o beni, ma in nessun caso tale perdita a danno verrà considerato danno totale della coppia o della serie.

Tuttavia in caso di danno risarcibile a termini della presente polizza ad un bene assicurato o ad una parte di esso che non sia reperibile singolarmente in quanto posto in commercio accoppiato con altro o con altra parte, la Società risarcirà il costo di riacquisto dell'intera coppia, al netto di eventuale deprezzamento, a meno che sia contrattualmente prevista la condizione "assicurazione del costo di rimpiazzo".

#### **Art. 3.14 - Ricostruzione speciale**

Le parti prendono atto che il costo di ricostruzione e/o il restauro dei beni immobili è stato valutato tenuto conto dei pregi artistici degli stessi e in particolare delle volte, delle soffittature, degli stucchi e degli affreschi e altri simili elementi.

Relativamente ai beni immobili, la Società pagherà il costo per la riparazione, ricostruzione e/o restauro sostituzione delle parti danneggiate effettuato utilizzando metodi e materiali moderni di una qualità simile a quella dei beni danneggiati al fine di permettere ai beni riparati, ricostruiti o sostituiti di approssimare per quanto possibile l'originale.

#### **Art. 3.15 - Rottura di vetri e cristalli**

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti di rottura di vetri e cristalli facenti parte di vetrine, porte, finestre, tavoli ecc. all'interno o all'esterno dei fabbricati, qualunque ne sia

la causa, salvo quanto escluso all'art. 2.2 "Esclusioni".

La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della sezione 4 sotto la voce "Rottura vetri e cristalli".

### **Art. 3.16 - Maggiori costi**

In caso di danno ai "beni immobili" e/o ai "beni mobili / contenuto" per eventi coperti dalla polizza, ove l'Assicurato dovesse mantenere in funzione servizi od attività che si svolgano nel luogo colpito dal sinistro, la Società si obbliga a indennizzare le spese aggiuntive e/o straordinarie sostenute, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- affitto di locali;
- installazione temporanee di telefono, telex, ecc.;
- noleggio attrezzature;
- trasporto dipendenti.

L'assicurazione è prestata senza applicazione dell'art.1907 del Codice Civile e fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della sezione 4 sotto la voce "Maggiori costi".

### **Art. 3.17 - Danni Indiretti – Indennità Aggiuntiva**

A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione in caso di sinistro, l'indennizzo, calcolato per ciascuna partita riguardante beni immobili e beni mobili/contenuto separatamente, sarà maggiorato, a titolo di risarcimento per interruzione o intralcio dell'attività, della seguente percentuale: **10 %** del danno risarcibile a termini di polizza.

### **Art. 3.18 - Merci in refrigerazione**

La Società risponde dei danni subiti da merci in refrigerazione a causa di:

- a) mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
- b) fuoriuscita del liquido refrigerante.

Conseguenti a:

1. qualsiasi evento garantito nella presente polizza;
2. accidentale verificarsi di guasti o rotture dell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua o di produzione e distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti l'impianto stesso.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della sezione 4 sotto la voce "Merci in refrigerazione".

### **Art. 3.19 - Differenziale storico-artistico**

Nella somma assicurata alla partita "Beni immobili", la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che i beni assicurati con particolari qualità storico-artistiche possono subire a seguito di sinistro indennizzabile e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dall'art. 2.11.

A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, monumenti, mosaici soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio per la Società, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.

La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della sezione 4 sotto la voce "Differenziale storico/artistico".

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono fin d'ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente per territorio ove si

colloca il bene danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.

### **Art. 3.20 - Guasti accidentali a macchinari e apparecchiature elettroniche**

A deroga dell'Art. 2.2 Esclusioni, lett. d), la Società indennizza anche i danni che si manifestassero al macchinario ed alle attrezzature comprese nelle definizioni di "Beni mobili / Contenuto" e "Apparecchiature elettroniche" causati da guasti meccanici ed elettrici.

Si precisa che agli effetti e per gli effetti della presente estensione di garanzia, il punto g) "Fenomeno elettrico" dell'Art. 2.4 Delimitazioni di garanzia si intende abrogato.

Sono esclusi i danni:

- a) meccanici, i difetti o disturbi di funzionamento nonché i danni a moduli e componenti elettronici dell'impianto assicurato la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni comprese nei contratti di ordinaria manutenzione;
- b) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
- c) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione o l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- d) attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
- e) attribuibili ad usura, limitatamente alla parte direttamente affetta, o di carattere estetico, che non pregiudichino la funzionalità.

### **Art. 3.21 - Maggiori costi relativamente ad apparecchiature elettroniche**

Se le cose assicurate subiscono un danno indennizzabile che provoca l'interruzione totale o parziale di funzionamento, la Società indennizza le maggiori spese necessarie ed effettivamente sostenute rispetto a quelle normali per la prosecuzione dell'esercizio svolto dalla cosa danneggiata e costituite da:

- uso di apparecchio sostitutivo;
- l'applicazione di altri metodi di lavoro o di lavorazione;
- l'uso di servizio da Terzi;
- altre spese non espressamente escluse.

La Società non risponde delle maggiori spese dovute a:

- limitazioni dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza della cosa danneggiata derivanti da provvedimenti di un governo o di altra autorità;
- eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'assicurato per la riparazione od il rimpiazzo della cosa distrutta o danneggiata;
- modifiche, migliorie o revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo della cosa distrutta o danneggiata.

La Società risponde per ogni sinistro fino al massimo indennizzo convenuto riferito al periodo di indennizzo. La Società riconosce la compensazione dei costi giornalieri nell'ambito di ciascun mese o frazione del periodo di indennizzo effettivamente utilizzato.

Il periodo di indennizzo, per ogni singolo sinistro, inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto e continua per il solo periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio od impianto danneggiato, ma comunque non oltre 100 giorni.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, cioè senza applicazione della regola proporzionale.

Nel determinare l'importo dell'indennizzo va tenuto conto di tutte le circostanze che, qualora il sinistro non si fosse verificato, avrebbero compromesso o interrotto l'esercizio della cosa assicurata (fiere ed esposizioni, lavori di revisione e manutenzione necessari e programmati ed altre interruzioni).

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della sezione 4 sotto la voce "maggiori costi relativamente ad apparecchiature ed impianti".

### **Art. 3.22 - Impianti ed apparecchi installati su autoveicoli**

Le apparecchiature elettroniche collocate sui veicoli di proprietà dell'Assicurato sono assicurate anche

durante la circolazione entro i territori degli Stati d'Europa, purché installate in maniera fissa, salvo che la loro particolare natura ne consenta l'impiego in punti diversi dell'autoveicolo.

Non vengono indennizzati i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della sezione 4 sotto la voce "Impianti ed apparecchi installati su autoveicoli".

### **Art. 3.23 - Determinazione del danno per apparecchiature elettroniche - Valore assicurabile**

Limitatamente alle "apparecchiature elettroniche", a deroga di quanto previsto negli articoli 2.11 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno" e 3.8 "Valore a nuovo (assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo)", la determinazione del danno viene eseguita secondo le norme che seguono:

- a) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare le cose danneggiate nella stato funzionale in cui si trovano al momento del sinistro o il costo di rimpiazzo a nuovo, nel caso che le cose danneggiate non siano suscettibili di riparazione (un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese eguagliano o superano il valore di rimpiazzo a nuovo, al momento del sinistro, delle cose danneggiate);
- b) l'ammontare del danno si ottiene deducendo dalle stime anzidette il valore ricavabile da; residui delle cose danneggiate.

Dall'indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie e/o gli scoperti pattuiti in polizza.

#### Valore assicurabile

Per valore assicurabile si intende il costo di rimpiazzo a nuovo degli impianti e delle apparecchiature elettroniche, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova eguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possono essere recuperate dall'Assicurato.

### **Art. 3.24 - Assicurazione parziale - Deroga alla proporzionale**

Ai fini dell'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile si conviene che:

- per le Partite 1 "Beni immobili" e 2 "Fabbricati di interesse storico ed artistico" non si terrà conto della eventuale maggiore esistenza, sempreché questa rientri entro il limite del **30%** della somma assicurata ad ogni singola partita. Se detto limite del 30% risultasse superato, il disposto del citato articolo del Codice Civile si applicherà solo sull'eccedenza. Resta tuttavia convenuto che non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale per sinistri nei quali l'indennizzo non superi euro **50.000,00**.
- per la partita 3 "Beni mobili / Contenuto" l'assicurazione è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto.

### **Art. 3.25 - Aggiornamento valori assicurati e introduzione nuovi beni - Leeway Clause**

Si conviene tra le parti che agli effetti della determinazione dei beni assicurati alle Partite 1 "Beni immobili" e 2 "Fabbricati di interesse storico ed artistico":

- a) rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti acquisiti e/o assunti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità del Contraente dopo l'emissione della polizza. La garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente, ed il relativo premio verrà corrisposto in fase di regolazione in base alle norme del precedente articolo 1.3;
- b) si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente.
- c) varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che il Contraente detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui il Contraente consegni i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo.

### **Art. 3.26 - Impiego beni al di fuori delle sedi del Contraente**

Si prende atto tra le Parti che i macchinari, gli impianti e le attrezzature di cui alla definizione di "Beni mobili / Contenuto" e le "Apparecchiature elettroniche" (con esclusione delle "Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile" di cui all'art. 3.27 che segue) si ritengono assicurati anche quando vengono utilizzati al di fuori delle sedi di svolgimento delle attività istituzionali del Contraente (anche presso terzi per dimostrazioni, mostre, esposizioni, fiere e simili) e durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, entro il territorio degli Stati d'Europa. Si precisa che la garanzia prestata dalla presente condizione è pienamente valida anche durante l'utilizzo dei beni da parte di personale autorizzato anche nella fascia oraria dalle ore 22,00 alle ore 6,00. Limitatamente ai danni da furto su veicoli durante le ore notturne dalle ore 22,00 alle ore 6,00, l'operatività dell'assicurazione è subordinata alla prova che il veicolo sui quale si trovano le cose assicurate sia chiuso a chiave e si trovi in una rimessa privata chiusa a chiave, oppure in una rimessa pubblica custodita od in un cortile chiuso, oppure in parcheggio custodito; i veicoli devono essere provvisti di tetto rigido.

Non vengono indennizzati i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi.

La presente garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della sezione 4 sotto la voce "Impiego beni al di fuori delle sedi del Contraente".

### **Art. 3.27 - Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile**

Si prende atto tra le Parti che le "Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile" si ritengono assicurate anche quando vengono utilizzate al di fuori delle sedi di svolgimento delle attività istituzionali del Contraente e durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, entro il territorio degli Stati d'Europa. Si precisa che la garanzia prestata dalla presente condizione è pienamente valida anche durante l'utilizzo dei beni da parte di personale autorizzato anche nella fascia oraria dalle ore 22,00 alle ore 6,00. Limitatamente ai danni da furto su veicoli durante le ore notturne dalle ore 22,00 alle ore 6,00, l'operatività dell'assicurazione è subordinata alla prova che il veicolo sui quale si trovano le cose assicurate sia chiuso a chiave e si trovi in una rimessa privata chiusa a chiave, oppure in una rimessa pubblica custodita od in un cortile chiuso, oppure in parcheggio custodito; i veicoli devono essere provvisti di tetto rigido.

Non vengono indennizzati i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi.

La presente garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della sezione 4 sotto la voce "Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile".

### **Art. 3.28 - Veicoli ricoverati in autorimessa**

In deroga a quanto previsto all'art. 2.3 "Beni esclusi dall'assicurazione" punto 5, l'assicurazione è estesa a veicoli iscritti al PRA di proprietà e/o locazione e/o comodato e/o uso del Contraente, ovvero di proprietà di terzi se oggetto di sequestro, esclusivamente quando si trovino nei fabbricati adibiti dal Contraente ad autorimessa/autoparco, ivi comprese le aree esterne private recintate di pertinenza degli stessi, o comunque ricoverati sottotetto nei fabbricati assicurati, con esclusione dei danni da furto, rapina e estorsione.

La presente garanzia è operante a primo rischio assoluto, fermo restando che la società non indennizzerà per singolo mezzo, somma maggiore al valore commerciale di ciascun veicolo al momento del sinistro.

Nel caso in cui siano attive le medesime garanzie prestate per detti veicoli da altre polizze assicurative, la polizza opererà a secondo rischio.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della sezione 4 sotto la voce "Veicoli in autorimessa".

#### SEZIONE 4 - LIMITI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

Si conviene che per le singole garanzie sotto riportate siano applicati i relativi limiti di indennizzo e l'applicazione dei relativi scoperti e franchigie.

ART.	GARANZIE	LIMITI DI INDENNIZZO PER SINISTRO E PER PERIODO ASSICURATIVO ANNUO	FRANCHIGIE – SCOPERTI PER SINISTRO
-	Per qualsiasi tipo di danno salvo quanto diversamente indicato	<b>VEDI SINGOLA SCHEDA DI POLIZZA (ove previsto)</b>	€ 500,00 (frontale), salvo le diverse franchigie e/o scoperti previsti per specifiche garanzie, di seguito precisati:
2.1 - b	Spese di demolizione e sgombero	€ 500.000,00 in eccesso a quanto previsto dall'art. 1 b) Sez. 3	Nessuna
2.1 - d	Onorari di architetti, professionisti e consulenti	€ 150.000,00 per sinistro e per anno	Nessuna
2.1 - e	Spese peritali	10% del danno, con il limite di € 150.000,00 per sinistro e per anno	Nessuna
2.1 - a	Fuoriuscita di acqua, anche a seguito di guasto o rottura di impianti automatici di estinzione	€ 250.000,00	Frontale
2.1 - f	Spese ricerca guasto	€ 50.000,00 per sinistro e € 100.000,00 per anno	
2.1 - h	Perdita pigioni	30% del valore a nuovo delle singole unità immobiliari sinistrate, con il massimo di € 100.000,00 per sinistro e per anno	Nessuna
2.1 - i	Ricostruzione archivi, documenti, dati, programmi informatici e supporti dati	€ 50.000,00 per sinistro	Frontale
2.1 - m	Urto veicoli	€ 250.000,00	Frontale
2.4 - a	Eventi atmosferici	PROVINCE: 70% delle somme assicurate per ogni unità immobiliare con il limite di € 10.000.000,00 in aggregato per tutti i beni assicurati  ALTRI ENTI: 70% delle somme assicurate per ogni unità immobiliare con il limite di € 5.000.000,00 in aggregato per tutti i beni assicurati	Scoperto 10% con il minimo di € 2.500,00 per ogni unità immobiliare
	<i>fatto salvo per:</i>		
	- grandine su fragili	€ 50.000,00 per sinistro e € 150.000 per periodo assicurativo annuo	Frontale
	- gelo	€ 250.000,00	Frontale
	- sovraccarico da neve	PROVINCE: 50% della somma assicurata per ogni unità immobiliare con il limite di € 5.000.000,00 in aggregato per tutti i beni assicurati  ALTRI ENTI: 50% della somma assicurata per ogni unità immobiliare con il limite di € 2.500.000,00 in aggregato per tutti i beni assicurati	Scoperto 10% con il minimo di € 2.500,00
ART.	GARANZIE	LIMITI DI INDENNIZZO PER SINISTRO E PER PERIODO ASSICURATIVO ANNUO	FRANCHIGIE – SCOPERTI PER SINISTRO
2.4 - b	Inondazioni, alluvioni	PROVINCE: 40% della somma assicurata per ogni unità immobiliare con il limite di € 10.000.000,00 in aggregato per tutti i beni	Scoperto 10% con il minimo di € 5.000,00 per ogni unità immobiliare

		assicurati  ALTRI ENTI: 40% della somma assicurata per ogni unità immobiliare con il limite di € 5.000.000,00 in aggregato per tutti i beni assicurati	
	Allagamenti	€ 500.000,00	€ 2.500,00
2.4 - c	Eventi sociopolitici	70% della somma assicurata per ogni unità immobiliare con il limite di € 5.000.000,00 in aggregato per tutti i beni assicurati	Scoperto 10% con il minimo di € 1.000,00
	Terrorismo	70% della somma assicurata per ogni unità immobiliare con il limite di € 5.000.000,00 in aggregato per tutti i beni assicurati	Scoperto 10% con minimo di € 5.000,00
2.4 - d	Terremoto	PROVINCE: 50% della somma assicurata per ogni unità immobiliare con il limite di € 10.000.000,00 in aggregato per tutti i beni assicurati	Scoperto 10% con il minimo di € 10.000,00 per ogni unità immobiliare
		ALTRI ENTI: 50% della somma assicurata per ogni unità immobiliare con il limite di € 5.000.000,00 in aggregato per tutti i beni assicurati	
2.4 - e	Crollo e collasso strutturale	€ 1.000.000,00	Scoperto 10% con il minimo di € 2.500,00
2.4 - g	Fenomeno elettrico	€ 250.000,00	Frontale
2.4 - h	Cedimento, smottamento e franamento del terreno	€ 2.000.000,00	Scoperto 10% con il minimo di € 2.500,00
-	Valori (esclusi Furto, Rapina, Estorsione)	€ 50.000,00	Frontale
2.4 - f.3	Furto, rapina e estorsione di beni mobili	PROVINCE: € 200.000,00	Frontale
		ALTRI ENTI: € 80.000,00	
2.4 - fl.1	Furto, rapina, estorsione di valori	€ 50.000,00, con il limite di € 10.000,00 per i valori fuori dai mezzi di custodia	Frontale
	Furto "Beni mobili - Contenuto (escluso Valori)" posti all'aperto per destinazione d'uso	€ 50.000,00	Scoperto 10% con il minimo di € 1.000,00
	Furto "beni mobili - contenuto" (esclusi valori) posti all'esterno in aree dotate di recinzione	€ 50.000,00	Scoperto 10% con il minimo di € 1.000,00
	Furto e/o rapina, comunque perpetrati, di rame, ovunque custodito / stoccato / impiegato, compresi i guasti, danneggiamenti o rotture causate e/o conseguenti all'azione dei ladri	€ 25.000,00	€ 5.000,00
<b>ART.</b>	<b>GARANZIE</b>	<b>LIMITI DI INDENNIZZO PER SINISTRO E PER PERIODO ASSICURATIVO ANNUO</b>	<b>FRANCHIGIE – SCOPERTI PER SINISTRO</b>
2.4 - f.2	Portavalori	€ 25.000,00	Scoperto 10% con il minimo di € 500,00
2.4 - f.1.3	Furto con destrezza	€ 25.000,00	Scoperto 10% con il minimo di € 500,00
3.15	Rottura vetri e cristalli	€ 5.000,00 per singola lastra con il massimo di € 50.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo annuo	Frontale
3.16	Maggiori costi	€ 500.000,00	Nessuna

3.18	Merci in refrigerazione	€ 10.000,00	Frontale
3.19	Differenziale storico artistico	€ 2.000.000,00	Nessuna
3.20	Guasti accidentali a macchinari e apparecchiature elettroniche	PROVINCIA: € 250.000,00 ALTRI ENTI: € 100.000,00	Scoperto 10% con il minimo di € 2.500,00
3.22	Impianti e apparecchi installati su autoveicoli	€ 15.000,00 per sinistro	€ 500,00
3.21	Maggiori costi relativamente ad apparecchiature elettroniche	€ 100.000,00 per sinistro col limite di € 2.000,00 al giorno	3 giorni
3.26	Impiego beni al di fuori delle sedi del Contraente	€ 100.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo annuo	Scoperto 10% con il minimo di € 1.000,00
3.27	Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile	€ 50.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo annuo	Scoperto 10% con il minimo di € 1.000,00
3.28	Veicoli in autorimessa (a P.R.A.)	€ 100.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo annuo	Franchigia frontale (indipendentemente dal numero dei mezzi danneggiati)

**Nota** = unità immobiliare: bene immobile e relativi beni mobili/contenuto, o bene mobile posto stabilmente all'aperto per sua natura e/o specifica destinazione d'uso.

La Società (firmato digitalmente)

Il Contraente/Assicurato (firmato digitalmente)

.....

.....